

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA



Regione Umbria

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 3 ottobre 2012

*Prezzo € 1,30
(IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 settembre 2012, n. 1098.

Programma di sviluppo rurale dell'Umbria 2007/2013. Misura 133. "Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare". Attuazione delle azioni a) Attività di informazione e b) Attività di promozione. Criteri per la valutazione delle domande e definizione risorse finanziarie. Annualità 2013.

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

**DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA.
FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI
SERVIZIO PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E POLITICHE DI SVILUPPO LOCALE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 25 settembre 2012, n. 7478.

Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007/2013. Misura 133. "Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare. Attuazione delle azioni a) Attività di informazione e b) Attività di promozione - Bando pubblico concernente modalità e tempi di presentazione delle domande e disciplina del procedimento amministrativo".

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 settembre 2012, n. 1098.

Programma di sviluppo rurale dell'Umbria 2007/2013. Misura 133. "Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare". Attuazione delle azioni a) Attività di informazione e b) Attività di promozione. Criteri per la valutazione delle domande e definizione risorse finanziarie. Annualità 2013.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Fernanda Cecchini;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2. di adottare i criteri per la presentazione, ammissibilità e valutazione delle domande di aiuto per la misura 133 del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 - "Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare", nonché definire le relative risorse finanziarie a valere sull'annualità 2013, come da documento allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, con la lettera A;

3. di incaricare il dirigente del Servizio Promozione dei prodotti agroalimentari e politiche di sviluppo locale, responsabile della misura 133 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013:

a. di disciplinare con proprio atto termini e modalità di presentazione delle domande e l'intero procedimento amministrativo;

b. di ogni altro adempimento connesso con l'attuazione del presente atto;

4. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e nel sito internet regionale.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Cecchini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Programma di sviluppo rurale dell'Umbria 2007/2013. Misura 133. "Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare". Attuazione delle azioni a) Attività di informazione e b) Attività di promozione. Criteri per la valutazione delle domande e definizione risorse finanziarie. Annualità 2013.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto il:

- Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

- Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio;

- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

- Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 7 dicembre 2006 "che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale" e che abroga il Reg. Ce n. 1975/2006;

Preso atto:

- del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007-2013, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2009) 10316 del 15 dicembre 2009, che modifica la decisione C(2007) 6011 del 29 novembre 2007;

- dei criteri di selezione delle operazioni finanziate nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale sopra richiamato, sottoposti al Comitato di Sorveglianza nella seduta del 29 febbraio 2008;

- delle “Linee guida sull’Ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi”, oggetto di intesa in conferenza Stato-Regioni sancita nella seduta del 18 novembre 2010;

- della deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2011, concernente “DGR n. 392/2008 avente per oggetto: “PSR per l’Umbria 2007-2013. Procedure attuative”;

- la deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2011, n. 450, concernente “PSR per l’Umbria 2007-2013 - Disposizioni regionali in materia di violazioni riscontrate in attuazione del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 relativamente alle misure così come definite dall’art. 23 del Reg. CE n. 65/2011 - Integrazioni e modifiche.”;

Preso atto della determinazione direttoriale 7 febbraio 2008, n. 556, con cui l’Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2007-2013 ha

individuato i responsabili di misura del programma stesso;

Verificato che la misura 133 del programma sopra richiamato prevede sostegni alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare;

Ritenuto opportuno procedere nella definizione dei criteri per la presentazione e selezione delle domande di aiuto a valere sulla misura 133 sopra richiamata per l’annualità 2013, nonché nella definizione delle relative risorse finanziarie;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale di:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Allegato A)

Programma di sviluppo rurale dell'Umbria 2007/2013. Misura 133. “Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare”. Attuazione delle azioni a) Attività di informazione e b) Attività di promozione. Criteri per la valutazione delle domande e definizione risorse finanziarie. Annualità 2013.

Art.1**Premessa**

1. La misura 1.3.3 “Sostegno alle Associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare” del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2007-2013¹, di seguito denominato PSR, ha lo scopo di accompagnare con adeguate azioni di promozione e informazione i prodotti agricoli di qualità, al fine di diffonderne il consumo, di favorirne l’aumento del valore commerciale, accrescendone il valore aggiunto ed espandendone gli sbocchi di mercato. Il provvedimento concerne l’attuazione delle azioni a) Attività di informazione e b) Attività di promozione.
2. Con il presente provvedimento la Regione adotta i criteri per la presentazione e selezione delle operazioni, concernenti l’attuazione di una o entrambe le azioni di cui al comma 1 per l’annualità 2013 e definisce l’entità delle relative risorse finanziarie.
3. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente provvedimento le operazioni relative alla partecipazione\ alle seguenti manifestazioni ritenute “di grande rilevanza”:
 - Vinitaly – Verona
 - Sol - Verona
 - Vinexpò – Bordeaux
 - ProWein - Düsseldorf
 - ANUGA – Colonia

Art. 2**Riferimenti normativi e definizioni generali**

1. Per i riferimenti normativi e le definizioni di carattere generale si rimanda alla deliberazione della Giunta regionale n. 336² dell’11 aprile 2011 concernente “DGR n. 392/2008 avente per oggetto: PSR per l’Umbria 2007-2013. Procedure attuative. Integrazioni e modifiche.” Si richiama altresì nello specifico il Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi terzi.
2. I prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare sono i prodotti agricoli ed agroalimentari destinati al consumo umano, ricompresi nei sistemi di qualità comunitari o riconosciuti dallo Stato membro, a livello nazionale o regionale, elencati nella descrizione della misura 132 del PSR 2007/2013.

¹ Approvato dalla Commissione europea con decisione C(2009)10316, che modifica la decisione C(2007)6011. Bollettino ufficiale n. 5 del 27 gennaio 2010, suppl. straordinario n. 2

² Pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 21 dell’11 maggio 2011, supplemento ordinario n. 3; disponibile sul sito web del PSR alla pagina [Regione Umbria - Disposizioni attuative](#)

3. Per l'ammissibilità delle spese si rimanda alle Linee guida³ sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi, oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Art. 3 Obiettivi

1. Obiettivi operativi della misura sono:
 - valorizzare i prodotti agroalimentari di qualità della regione,
 - informare i consumatori sulle caratteristiche dei singoli prodotti di qualità,
 - rendere consapevole il consumatore della positiva ricaduta ambientale delle produzioni ottenute con metodo biologico,
 - favorire l'integrazione di filiera,
 - incentivare iniziative di promozione sul mercato interno,
 - accrescere la conoscenza dei prodotti tipici e dell'enogastronomia del territorio regionale sviluppando l'integrazione delle attività agricole con quelle turistiche,
 - promuovere l'educazione alimentare nelle scuole e più in generale verso i giovani.

Art. 4 Ambito territoriale di applicazione

1. Le attività oggetto del sostegno di cui alla misura 133 del PSR oggetto del presente provvedimento possono interessare il mercato nazionale e il mercato interno comunitario.

Art. 5 Beneficiari

1. Beneficiari degli aiuti sono le Associazioni di Produttori, intese come organizzazioni di qualsiasi natura giuridica e che raggruppino operatori che producono un prodotto di qualità.
Non sono considerate Associazioni di Produttori ai fini delle presenti disposizioni le Organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentano uno o più settori.
2. Le associazioni di cui al comma che precede devono essere costituite, pena l'inammissibilità, da almeno 5 (cinque) associati.

Art. 6 Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili interventi riferiti ad azioni di informazione e promozione come di seguito specificate.
 - a) *Attività di informazione.* Sono ammissibili spese relative a:
 - attività di informazione, di carattere generale e particolare, sui prodotti di produzione biologica, sui prodotti DOP, IGP, STG, sui vini di qualità, e relativi sistemi di tracciabilità ed etichettatura e simboli grafici,
 - attività di informazione e orientamento sui consumi dei suddetti prodotti presso scuole e famiglie,

³ disponibili sul sito web del PSR alla pagina [Regione Umbria - Ammissibilità delle spese](#)

- attività di informazione e/o comunicazione nei confronti di soggetti economici;
- b) *Attività di promozione*. Sono ammissibili spese relative a:
 - Organizzazione e/o partecipazione a esposizioni, mostre e manifestazioni fieristiche, indagini di mercato e marketing,
 - attività finalizzate a promuovere la conoscenza e la diffusione dei prodotti presso i consumatori attraverso i mezzi di comunicazione quali la carta stampata, i mezzi radio-televisivi e informatici e la cartellonistica pubblicitaria,
 - realizzazione e distribuzione di materiali a carattere pubblicitario relativi ai prodotti interessati dalla misura,
 - attività promozionali a carattere commerciale a favore di operatori economici,
 - iniziative pubblicitarie finalizzate ad invogliare i turisti all'utilizzo dei prodotti locali e alla visita degli impianti locali di produzione,
 - attività promozionali a carattere commerciale a favore di operatori economici,
 - attività pubblicitarie a carattere dimostrativo effettuate presso i punti vendita,
 - campagne di pubbliche relazioni.

Gli interventi di promozione e informazione delle produzioni di qualità relativi ai prodotti di cui ai regolamenti (CE) n.510/2006 e n.1493/1999 dovranno anche comprendere la valorizzazione delle proprie zone di origine.

2. Non sono sovvenzionabili attività mirate alla promozione di una particolare marca commerciale.
3. Le spese generali, per la cui individuazione si rimanda a quanto previsto dalle richiamate Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi, non possono superare il 10% della spesa ritenuta ammissibile.
4. Non sono ammissibili le spese relative a:
 - costi interni di personale ed organizzativi,
 - materiali ed oggettistica costituenti dotazione necessaria alla commercializzazione del prodotto,
 - acquisto di attrezzature, anche informatiche,
 - acquisto di materiale usato,
 - acquisto di prodotti agroalimentari destinati a qualsiasi attività sia di informazione che di promozione.

Art. 7

Criteri di ammissibilità

1. Per le operazioni inoltrate ai sensi del presente provvedimento sono individuati i seguenti criteri di ammissibilità:
 - a) *Conformità della domanda*
 - rispetto delle modalità di presentazione della domanda,
 - rispetto delle procedure di attuazione,
 - rispetto della normativa specifica di riferimento;
 - b) *Requisiti del proponente*
 - associazione di produttori, di qualsiasi natura giuridica, che raggruppa operatori partecipanti attivamente ad uno dei sistemi di qualità alimentare indicati nel PSR;
 - c) *Requisiti della domanda/operazione*
 - localizzazione degli interventi in aree ammissibili ai benefici,

- presenza di un progetto di attività di informazione e/o promozione relativo ai prodotti agricoli ed agroalimentari destinati al consumo umano indicati nel PSR,
- presenza di una progetto di attività di informazione e/o promozione in grado di garantire una maggiore conoscenza delle caratteristiche delle produzioni agroalimentari di qualità nei confronti dei consumatori nonché un posizionamento migliore delle stesse sul mercato,
- rispondenza alle tipologie di intervento previste dal PSR,
- dichiarazione di non cumulo con gli aiuti concessi con il Reg. (CE) 2826/2000,
- impegno all'invio delle bozze del materiale informativo e promo-pubblicitario prima della realizzazione dello stesso per la verifica della conformità con la legislazione comunitaria,
- impegno alla non pubblicizzazione di marche commerciali.

Art. 8

Criteri di selezione

1. Le domande ritenute ammissibili sono sottoposte a valutazione in relazione ai criteri sotto elencati, verificate con esito favorevole al Comitato di sorveglianza nella seduta del 29 febbraio 2008, ai quali sono attribuiti i punteggi a fianco specificati.

Descrizione	Indicatori
Caratteristiche del proponente (fino ad un massimo di 20 punti)	
<input type="checkbox"/> Dimensione dell'Associazione dei produttori (max punti 10)	<ul style="list-style-type: none"> - n. 5 - 20 associati: punti 3 - n. 20 - 30 associati: punti 6 - oltre 30 associati: punti 10
<input type="checkbox"/> Presenza tra gli associati di aziende condotte da giovani e/o da donne (max punti 10)	Associazione costituita da aziende condotte da giovani e/o donne: <ul style="list-style-type: none"> - dal 20 al 40% degli ass.ti: punti 6 - oltre il 40%: punti 10
Qualità della domanda/operazione (fino ad un massimo di 80 punti)	
<input type="checkbox"/> Rilevanza del prodotto interessato (max punti 10)	prodotto interessato dal progetto rispetto alla relativa produzione regionale. Il punteggio verrà attribuito con criterio di proporzionalità.
<input type="checkbox"/> Progetto collettivo (max punti 20)	<ul style="list-style-type: none"> - da n. 2 a n. 5 ass.ni aderenti al progetto collettivo: punti 7 - da n. 6 a n.10 ass.ni aderenti al progetto collettivo: punti 15 - oltre le n. 10 ass.ni aderenti al progetto collettivo: punti 20
<input type="checkbox"/> Caratteristiche del progetto (max p. 40)	
– progetto orientato a favorire il posizionamento	quota della spesa del progetto destinata

del prodotto sul mercato interno (non nazionale) (max punti 20)	a favorire il posizionamento del prodotto sul mercato interno (non nazionale): – dal 15 al 30%: punti 10 – oltre il 30%: punti 20
– progetto orientato alla informazione presso scuole e/o famiglie (max punti 10)	quota della spesa del progetto destinata a favorire l'informazione presso scuole e/o famiglie: – dal 15 al 35%: punti 6 – oltre il 35%: punti 10
– progetto orientato sia all'informazione che alla promozione (max punti 10)	quota della spesa del progetto destinata a favorire sia l'informazione che la promozione: – dal 15 al 30%: punti 8 – oltre il 30%: punti 10
□ Attività di promozione e/o informazione presso GDO e ristorazione (max punti 10)	quota della spesa del progetto destinata alla attività di promozione e/o informazione presso GDO e ristorazione: – dal 15 al 35%: punti 6 – oltre il 35%: punti 10
Criteri di preferenza a parità di punteggio	
In condizioni di parità di punteggio la preferenza sarà accordata ai progetti che presentano un numero maggiore di aderenti	

Art. 9 Disposizioni Finanziarie

1. Per l'attuazione del presente provvedimento sono previste risorse finanziarie complessive pari a 1.900.000,00 euro così ripartite:

COMPARTO	DOTAZIONE FINANZIARIA (euro)
Vini di qualità	1.000.000,00
Olio extravergine d'oliva Dop Umbria	500.000,00
Prodotti biologici ed altri prodotti di qualità (di cui all'art. 2, comma2)	400.000,00

2. In caso di risorse residue le stesse vengono assegnate alla tipologia di iniziative che presenta il maggior numero di domande ammesse e non finanziabili per carenza di risorse.
3. E' prevista una intensità di aiuto pari al 70% della spesa riconosciuta ammissibile. Nel caso di azioni di pubblicità il contributo pubblico è pari al 50% della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento, così come fissato dagli Orientamenti comunitari 2007-2013 per gli aiuti di stato a favore della pubblicità dei prodotti agricoli.

4. E' fissato un limite minimo di spesa ammissibile pari a 50.000,00 (cinquantamila) euro.
5. E' altresì fissato un limite massimo di spesa ammissibile pari a 600.000,00 (seicentomila) euro.

Art. 10
Varianti

1. In materia di varianti si applicano le disposizioni della Giunta regionale di cui alla deliberazione richiamata al precedente art. 2, comma 1.

Art. 11
Acconto

1. E' prevista l'erogazione di un acconto per un importo minimo di spesa giustificata pari al 60% dell'aiuto accordato, comprendente l'eventuale anticipo richiesto. In ogni caso, l'importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l'eventuale importo già accordato in anticipazione, non può superare il 75% del contributo totale concesso.
2. Per ogni altro aspetto in materia si applica il disposto di cui alla deliberazione della Giunta regionale richiamata all'articolo 2, comma 1.

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA.
FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE,
UMANE E STRUMENTALI

SERVIZIO PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E
POLITICHE DI SVILUPPO LOCALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 25 settembre 2012,
n. 7478.

Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007/2013. Misura 133. "Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare. Attuazione delle azioni a) Attività di informazione e b) Attività di promozione - Bando pubblico concernente modalità e tempi di presentazione delle domande e disciplina del procedimento amministrativo".

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto il:

- Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

- Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio;

- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

- Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 7 dicembre 2006 "che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale" e che abroga il Reg. CE n. 1975/2006;

Preso atto:

- del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007-2013, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2009) 10316 del 15 dicembre 2009, che modifica la decisione C(2007) 6011 del 29 novembre 2007;

- dei criteri di selezione delle operazioni finanziate nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale sopra richiamato, sottoposti al Comitato di Sorveglianza nella seduta del 29 febbraio 2008;

- delle "Linee guida sull'Ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi", oggetto di intesa in conferenza Stato-Regioni sancita nella seduta del 18 novembre 2010;

- della deliberazione della Giunta regionale n. 336 dell'11 aprile 2011 concernente "DGR n. 392/2008 avente per oggetto: PSR per l'Umbria 2007-2013. Procedure attuative. Integrazioni e modifiche.";

- la deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2011, n. 450, concernente "PSR per l'Umbria 2007-2013 - Disposizioni regionali in materia di violazioni riscontrate in attuazione del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 relativamente alle misure così come definite dall'art. 23 del Reg. CE n. 65/2011 - Integrazioni e modifiche.";

Preso atto della determinazione direttoriale 7 febbraio 2008, n. 556, con cui l'Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007-2013 ha individuato i responsabili di misura del programma stesso;

Verificato che la misura 133 del programma sopra richiamato prevede sostegni alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare;

Preso atto della deliberazione n. 1098 del 18 settembre 2012 con la quale la Giunta regionale ha, tra l'altro:

- adottato i criteri per la presentazione, ammissibilità e valutazione delle domande di aiuto per la misura 133 del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 - "Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare", nonché definito le relative risorse finanziarie a valere sull'annualità 2013;

- incaricato il dirigente del Servizio Promozione dei prodotti agroalimentari e politiche di sviluppo locale, responsabile della misura 133 del Programma di sviluppo rurale:

- di disciplinare con proprio atto termini e modalità di presentazione delle domande e l'intero procedimento amministrativo;

- di ogni altro adempimento connesso con l'attuazione dell'atto stesso;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Ritenuto pertanto di dover procedere nell'attuazione della sopra richiamata deliberazione della Giunta regionale;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di procedere nell'attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1098 del 18 settembre 2012, concernente "Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007/2013, misura 133 Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare. Attuazione delle azioni a) Attività di informazione e b) Attività di promozione. Criteri per la valutazione delle domande e definizione risorse finanziarie. Annualità 2013";

2. di adottare il bando pubblico, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto con la lettera A,

concernente le modalità e i tempi di presentazione delle domande, nonché la disciplina dell'intero procedimento amministrativo, a valere sulla misura 133 "Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare" del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007-2013, annualità 2013;

3. di pubblicare il presente atto e il relativo allegato

nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e nel sito internet regionale;

4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 25 settembre 2012

Il dirigente di servizio
GIUSEPPE MERLI

Allegato A)

Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007/2013. Misura 133. "Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare". Attuazione delle azioni a) Attività di informazione e b) Attività di promozione. Bando pubblico concernente modalità e tempi di presentazione delle domande e disciplina del procedimento amministrativo.

Art. 1**Premessa**

1. In attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 1098 del 18/09/2012 con il presente bando vengono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle domande e l'intero procedimento amministrativo per l'attuazione della misura 133 "Sostegno alle Associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare" del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007-2013.
2. Il provvedimento concerne l'attuazione delle azioni a) Attività di informazione e b) Attività di promozione per l'annualità 2013.
3. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente provvedimento le operazioni relative alle partecipazioni alle seguenti manifestazioni ritenute "di grande rilevanza":
 - Vinitaly – Verona
 - Sol - Verona
 - Vinexpò – Bordeaux
 - ProWein - Düsseldorf
 - ANUGA – Colonia

Art. 2**Beneficiari**

1. Beneficiari degli aiuti sono le Associazioni di Produttori, intese come organizzazioni di qualsiasi natura giuridica che raggruppano operatori che producono un prodotto di qualità.
Non sono considerate Associazioni di produttori ai fini delle presenti disposizioni le Organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentano uno o più settori.
2. Le associazioni di cui al comma che precede devono essere costituite, pena l'inammissibilità della domanda, da almeno 5 (cinque) associati.

Art. 3**Interventi ammissibili**

1. Sono ammissibili interventi riferiti ad azioni di informazione e promozione come di seguito specificate.
 - a) Attività di informazione. Sono ammissibili spese relative a:
 - attività di informazione, di carattere generale e particolare, sui prodotti di produzione biologica, sui prodotti DOP, IGP, STG, sui vini di qualità, e relativi sistemi di tracciabilità ed etichettatura e simboli grafici;

- attività di informazione e orientamento sui consumi dei suddetti prodotti presso scuole e famiglie;
 - attività di informazione e/o comunicazione nei confronti di soggetti economici.
- b) Attività di promozione. Sono ammissibili spese relative a:
- Organizzazione e/o partecipazione a esposizioni, mostre e manifestazioni fieristiche, indagini di mercato e marketing;
 - attività finalizzate a promuovere la conoscenza e la diffusione dei prodotti presso i consumatori attraverso i mezzi di comunicazione quali la carta stampata, i mezzi radio-televisivi e informatici e la cartellonistica pubblicitaria;
 - realizzazione e distribuzione materiali a carattere pubblicitario relativi ai prodotti interessati dalla misura;
 - attività promozionali a carattere commerciale a favore di operatori economici;
2. Non sono sovvenzionabili attività mirate alla promozione di una particolare marca commerciale.
3. Le spese generali, per la cui individuazione si rimanda a quanto previsto dalle richiamate Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi, non possono superare il 10% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 4

Eleggibilità, ammissibilità e documentazione delle spese

1. Sono riconosciute finanziabili ed eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese documentate ed effettivamente sostenute dal beneficiario per operazioni realizzate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013.
2. Non sono ammissibili le spese relative a:
 - a. Costi interni di personale ed organizzativi;
 - b. materiali ed oggettistica costituenti dotazione necessaria alla commercializzazione del prodotto;
 - c. acquisto di attrezzature, anche informatiche;
 - d. acquisto di materiale usato;
 - e. acquisto di prodotti agroalimentari destinati a qualsiasi attività sia di informazione che di promozione.
3. Per ogni altro aspetto concernente l'ammissibilità delle spese si fa riferimento al documento "*Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi*", da questo punto in poi denominate *Linee guida*, oggetto di intesa in Conferenza Stato-Regioni, nonché alla deliberazione della Giunta regionale n. 336 dell'11 aprile 2011¹ concernente "DGR n. 392/2008 avente per oggetto: PSR per l'Umbria 2007-2013. Procedure attuative. Integrazioni e modifiche."
4. Per ogni altra disposizione concernente operazioni ammissibili, modalità di pagamento, verificabilità e controllabilità della spesa e le altre disposizioni attuative si fa riferimento alla sopra richiamata DGR n. 336/2011.

Art. 5

Domanda di aiuto

1. Presentazione della domanda di aiuto.

¹ Pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 21 dell'11 maggio 2011, supplemento ordinario n. 3; disponibile sul sito web del PSR alla pagina [Regione Umbria - Disposizioni attuative](#)

- a) La domanda di aiuto, compilata ed inoltrata mediante la procedura telematica predisposta dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e disponibile sul portale SIAN, va stampata, sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del DPR n. 445/2000 e trasmessa alla Regione Umbria, Direzione Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali, Servizio Promozione dei prodotti agroalimentari e politiche di sviluppo locale, Via M. Angeloni, n. 61 – 06124 PERUGIA. La domanda va trasmessa a partire dalla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria, entro il 20 dicembre 2012, pena l'irricevibilità.
- b) La domanda va presentata corredata degli allegati di cui al successivo comma 3.
- c) Ai fini della presentazione della domanda va predisposto e/o aggiornato il fascicolo aziendale.
- d) La trasmissione della domanda può essere effettuata:
 - a mano, entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione, presso il Servizio preposto alla gestione del protocollo;
 - a mezzo raccomandata A/R, nel qual caso, per la verifica del rispetto del termine di presentazione, farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

2. Dichiarazioni.

Il richiedente, ai sensi e per l'effetto del D.P.R. 445/2000, con la sottoscrizione della domanda assume quali proprie le seguenti dichiarazioni:

- di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative nel caso di dichiarazioni mendaci, di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, di cui art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, o mancato rispetto degli impegni sottoscritti nonché della perdita dei benefici cui la presente è collegata, ai sensi degli artt. 46 e 47 sopra citati;
- che quanto esposto nella domanda e relativi allegati risponde al vero;
- di essere un'Associazione di produttori intesa come un'organizzazione di qualsiasi natura giuridica che raggruppa operatori partecipanti attivamente ad un sistema di qualità alimentare ai sensi dell'art.32 del Reg.1698/2005, così come precisato nel precedente punto 4;
- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la domanda;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma di Sviluppo Rurale Regione Umbria sottoposto all'approvazione da parte della Commissione Europea e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
- di non cumulo con gli aiuti concessi con il Reg. (CE) 3/2008;
- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Programma di Sviluppo Rurale Regione Umbria approvato dalla Commissione Europea per accedere alla misura/azione prescelta;
- di essere a conoscenza che i prodotti ammessi agli aiuti possono essere solo quelli riconosciuti ai sensi dei sistemi di qualità indicati nella scheda relativa alla misura 132 del PSR per l'Umbria 2007/2013;
- di essere a conoscenza che la misura cui aderisce potrà subire alcune modifiche, che accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere dall'impegno prima della conclusione della fase istruttoria della domanda;
- di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (CE) 1698/2005, introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, anche in materia di controlli e sanzioni;

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel Programma di Sviluppo Rurale Regione Umbria;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 31 (riduzioni ed esclusioni) del Reg. (CE) n. 65/2011, nonché delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2011, n. 450 recante *Disposizioni regionali in materia di violazioni riscontrate in attuazione del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 relativamente alle misure così come definite dall'art. 23 del Reg. CE n. 65/2011- Integrazioni e modifiche*²;
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alle sedi del richiedente e alle location teatro degli eventi per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto né richiesto, al medesimo titolo, contributi ad altri enti pubblici;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero versare le somme riferite a sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
- di rendersi disponibile a riprodurre o integrare la domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e dal Programma di Sviluppo Rurale Regionale approvato dalla Commissione UE;
- di rendersi disponibile a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
- di rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg.(CE) 1698/2005;
- di essere a conoscenza che l'accoglimento della domanda, con i diritti e gli obblighi connessi, è condizionata alla decisione comunitaria di cofinanziamento delle misure previste dal Programma di sviluppo rurale regionale cui fa riferimento;
- di essere a conoscenza che i pagamenti a valere sulla misura/azione/tipologia per la quale si presenta domanda avvengono con i fondi del FEASR, per il tramite dell'Organismo Pagatore riconosciuto (AGEA-OP), e che, per tale motivo, potrebbero verificarsi ritardi o dilazioni nei termini di pagamento legate alle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario;
- di esonerare l'amministrazione regionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di non essere in stato di liquidazione volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o fallimento;
- di operare nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente di lavoro e che, per tali norme, non è incorso in sanzioni o infrazioni a far tempo dal 1 gennaio 2007 ovvero in caso positivo le stesse sono state sanate;

² Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 25 dell'8 giugno 2011, supplemento ordinario n. 1, e disponibile nel sito web del PSR alla pagina [Regione Umbria - Riduzioni ed esclusioni misure strutturali](#)

- di essere a conoscenza che la Giunta regionale può, a suo insindacabile giudizio e senza che il sottoscritto possa vantare diritti nei confronti della Regione, interrompere o prorogare i termini di presentazione delle domande ovvero modificare il presente avviso;
- di essere a conoscenza dei criteri per la valutazione delle operazioni;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/03, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

3. *Documentazione da allegare alla domanda.*

La domanda di aiuto va corredata della seguente documentazione:

a) Relazione progettuale, contenente le seguenti informazioni:

- *Titolo del progetto*
- *Obiettivi:* Descrivere gli obiettivi specifici del progetto con riferimento agli obiettivi della misura
- *Attività previste.* Descrivere in maniera esaustiva le attività previste nell'ambito della manifestazione oggetto della domanda, il prodotto di qualità interessato, le tipologie di azioni prescelte in relazione a quelle previste dalla misura. Per ciascuna attività va riportato: descrizione, tempi di realizzazione, materiali/servizi occorrenti, dettaglio analitico delle spese previste articolate per tipologia omogenea di spesa (per ogni tipologia di spesa prevista produrre in allegato, a giustificazione della stessa, la documentazione prevista dalle *Linee guida* richiamate all'art. 4)
- *Prospetto finanziario:* riepilogo complessivo, articolato per le diverse attività previste, delle spese descritte in corrispondenza di ciascuna attività;

b) dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda);

c) certificazione antimafia nei casi previsti ai sensi di legge.

Art. 6 **Impegni**

1. Il richiedente in sede di presentazione della domanda dovrà dichiarare di osservare tutti i pertinenti impegni di seguito elencati:

- riprodurre o integrare la domanda, nonché fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e dal Programma di Sviluppo Rurale Regionale approvato dalla Commissione UE;
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
- rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg.(CE) 1698/2005;
- rispettare ed osservare, per l'intero periodo riferito alla realizzazione degli interventi la legge regionale 19.03.1996, n. 5 concernente le disposizioni normative relative alle condizioni retributive del personale dipendente, i contratti collettivi di lavoro e le vigenti disposizioni in materia assistenziale e previdenziale nonché tutte le misure necessarie per la sicurezza fisica dei lavoratori e la tutela dell'ambiente;
- non richiedere ulteriori benefici o provvidenze per le attività realizzate;
- produrre, a richiesta dell'amministrazione regionale, qualunque documento tra quelli contenuti nel fascicolo di domanda;

- realizzare le attività di informazione/promozione in modo conforme al progetto approvato;
 - inviare al Servizio Promozione dei prodotti agroalimentari e politiche di Sviluppo locale le bozze del materiale informativo e promo-pubblicitario almeno venti giorni prima della realizzazione dello stesso, per la verifica della conformità con la legislazione comunitaria;
 - non pubblicizzare i marchi commerciali;
 - consentire che i funzionari incaricati dall'autorità competente possano effettuare, in ogni momento e senza restrizione le attività di ispezione e controllo previste, nonché verificare tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli.
2. Qualora il beneficiario contravvenga a tali impegni durante la fase istruttoria e nella fase realizzativa dell'azione, si applicano le disposizioni in materia di violazioni riscontrate e sanzioni previste dal regolamento CE n. 1698/2005 e dai relativi decreti ministeriali e norme attuative regionali.

Art. 7 **Domanda di pagamento**

1. Ai fini della liquidazione dell'aiuto il beneficiario è tenuto a inoltrare la relativa domanda di pagamento in forma cartacea, compilata mediante la procedura telematica disponibile sul portale SIAN, al Servizio regionale di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a). La domanda di pagamento finale, a chiusura dell'operazione, va inoltrata entro il 30 aprile 2014.
2. In allegato alla domanda di pagamento il beneficiario è tenuto a presentare:
- a) per lo stato di avanzamento lavori (SAL):
 - relazione illustrativa degli interventi realizzati e delle spese sostenute, redatta con riferimento puntuale al progetto approvato;
 - rendicontazione delle spese sostenute supportata da documentazione attestante le stesse, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 336/2011 (cfr. art. 4).
 - b) per la chiusura dell'operazione e la rendicontazione finale:
 - un relazione illustrativa degli interventi realizzati e delle spese sostenute, redatta con riferimento puntuale al progetto approvato;
 - quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi comprendente per ciascuna voce di spesa l'importo unitario, le quantità totali, l'importo complessivo e gli estremi del documento giustificativo di spesa quietanzato;
 - documenti giustificativi di spesa debitamente quietanzati e riepilogo delle scritture contabili attestanti la tracciabilità della spesa sostenuta.

Art. 8 **Procedimento amministrativo**

1. La durata del procedimento amministrativo è così determinata:
- a) domanda di aiuto: giorni 120 (centoventi), decorrenti dall'acquisizione agli atti dell'ultima domanda trasmessa entro i termini prescritti;
 - b) domanda di pagamento: giorni 60 (sessanta), decorrenti dall'acquisizione agli atti della prima domanda utile per la costituzione della *"lista domande selezionate a campione"* per il controllo in loco, nel rispetto di quanto richiesto dalla procedura

telematica SIAN. Per le domande estratte per il controllo in loco i termini del procedimento sono sospesi dalla data di comunicazione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Organismo pagatore della “*lista domande selezionate a campione*” fino all’acquisizione agli atti del Servizio della “*relazione di controllo in loco*”.

2. L’articolazione del procedimento amministrativo è descritta nella tabella che segue.

Oggetto del procedimento		Tempi	Responsabile	Documento prodotto
Domanda di aiuto				
1	Presentazione della domanda	Dalla pubblicazione del bando, entro il 20 dicembre 2012	Richiedente	Domanda
2	Adozione provvedimento finale concernente domande ammissibili e declaratoria di inammissibilità e irricevibilità	Entro 120 giorni decorrenti dall’acquisizione agli atti dell’ultima domanda presentata entro i termini stabiliti	Dirigente del Servizio Promozione dei prodotti agroalimentari e politiche di sviluppo locale	Determinazione dirigenziale
3	Comunicazione agli interessati del contenuto del provvedimento di cui alla fase precedente	Entro 7 giorni dall’efficacia del provvedimento	Dirigente del Servizio Promozione dei prodotti agroalimentari e politiche di sviluppo locale	Lettera
Domanda di pagamento				
4	Presentazione domanda SAL	Per un importo minimo di spesa giustificata pari al 60% dell’aiuto concesso	Beneficiario	domanda
5	Presentazione domanda SALDO	A chiusura dell’operazione entro il 30 aprile 2014	Beneficiario	domanda
6	Adozione provvedimento finale ³	Entro 60 giorni dall’acquisizione agli atti del Servizio preposto della prima domanda utile per la costituzione della “ <i>lista domande selezionate a campione</i> ” per il controllo in loco	Dirigente del Servizio Promozione dei prodotti agroalimentari e politiche di sviluppo locale	Determinazione dirigenziale
7	Trasmissione elenco autorizzazioni delle liquidazioni all’Autorità di gestione del PSR per il successivo inoltro all’Organismo pagatore	Entro 3 giorni dall’efficacia del provvedimento di cui alla fase precedente	Dirigente del Servizio Promozione dei prodotti agroalimentari e politiche di sviluppo locale	Lettera
8	Comunicazione agli interessati dei contenuti del provvedimento di cui alla fase 6	Entro 7 giorni dall’efficacia del provvedimento	Dirigente del Servizio Promozione dei prodotti agroalimentari e politiche di sviluppo locale	Lettera

³ Per le domande oggetto di controllo in loco tale fase viene completata dopo l’acquisizione agli atti della “*relazione di controllo in loco*”

3. Il responsabile del procedimento è individuato nel responsabile della Sezione Promozione e commercializzazione dei prodotti del Servizio Promozione dei prodotti agroalimentari e politiche di sviluppo locale.
4. Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli artt. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Art. 9 **Controlli, riduzioni ed esclusioni**

1. In materia di controlli si applicano le disposizioni di cui al Reg. CE n. 65/2011 e alla più volte richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 336/2011.
2. Sono previsti i seguenti tipi di controllo:
 - Amministrativi
 - In loco
3. In materia di riduzioni ed esclusioni si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 450/2011, richiamata all'articolo 5, comma 2.

Art. 10 **Informazione e pubblicità**

1. Il beneficiario è tenuto ad attenersi agli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dai Regg. CE nn. 1698/2005 e 1974/2006 e specificati nel capitolo 13 del PSR e nel Piano di comunicazione adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 273/2008.
2. Il materiale pubblicitario e informativo sulle iniziative deve riportare il riferimento specifico al FEASR, il Fondo comunitario che cofinanzia le stesse, (in corrispondenza dell'emblema dell'Unione europea va riportata la seguente dicitura: UNIONE EUROPEA - FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE - L'EUROPA INVESTE NELLE AREE RURALI) e al Programma e relativa misura interessati, nonché gli emblemi rappresentativi delle Istituzioni che partecipano al finanziamento della misura (Unione europea, Stato e Regione Umbria); gli stessi riferimenti sopra indicati vanno riportati in cartelli o targhe apposti in corrispondenza delle sedi degli interventi o degli investimenti materiali realizzati.